

NOVITA' LEGISLATIVE

Settembre 2015

sommario	1. Voucher- lavoro accessorio	pag. 2
	2. Durc on line	pag. 3
	3. Modello 770- proroga	pag. 4
	4. Cessione energia al Gse- fattura elettronica	pag. 4
	5. Bilanci delle imprese	pag. 5

1 VOUCHER-LAVORO ACCESSORIO

Il recente Jobs Act (Decreto Legislativo n.81/2015) ha modificato la disciplina del lavoro accessorio, quello retribuito con i voucher.

L'articolo 48, comma 1, del decreto ha aumentato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5 mila a 7 mila euro netti annui.

Si precisa che settemila euro netti corrispondono a 9.333 euro lordi.

Non è cambiato invece il limite per le prestazioni rese ad un singolo committente, che rimane quindi per il 2015, di 2.020 netti annui (2.693 lordi).

E' da segnalare che per l'agricoltura i limiti sono differenti.

Una significativa novità riguarda poi l'obbligo di acquistare i voucher da parte dei soggetti imprenditori e liberi professionisti con modalità telematiche.

Di conseguenza i canali che i soggetti con partita iva possono utilizzare sono i seguenti:

- procedura telematica Inps (cosiddetto voucher telematico);
- tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit;
- servizio internet banking di Intesa Sanpaolo e delle banche popolari abilitate.

I committenti non in possesso di partita iva possono invece continuare ad acquistare i voucher, oltre che mediante queste modalità, anche presso gli uffici postali.

Con il Decreto Legislativo n.81/2015 inoltre è diventato legge il divieto di usare i voucher nell'esecuzione di appalti. Infatti se, fino all'emanazione del decreto, l'ammissibilità dei voucher in tema di appalti era lasciato alla prassi amministrativa, ora l'articolo 48, comma 6, del decreto prevede esplicitamente che "è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi".

2 DURC ON LINE

Dal 1 luglio 2015 i soggetti registrati presso il portale Inail possono verificare, con un'unica interrogazione e in tempo reale, tramite il servizio "Durc on line", la regolarità contributiva di un'impresa nei confronti dell'Inps, dell'Inail e (per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato nelle attività dell'edilizia) nei confronti delle Casse edili, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l'esito positivo della verifica ha una validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione.

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all'interessato (o al soggetto da esso delegato) l'invito a regolarizzare con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.

L'interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notizia dell'invito.

Il Durc on line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva (regolamentato dal d.m. 24 ottobre 2007) previsto per: a) l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere; b) per le procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati dell'edilizia; c) il rilascio dell'attestazione SOA; d) la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

3 MODELLO 770-PROROGA

Il Ministero dell'economia e delle Finanze, con D.P.C.M. del 28 luglio 2015 ha prorogato il termine per l'invio telematico da parte del sostituto d'imposta del modello 770/2015 ordinario e semplificato a lunedì 21 settembre 2015.

La proroga incide anche sul termine concesso per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche (CU) relative a redditi non dichiarabili con il modello 730.

4 CESSIONE ENERGIA AL GSE - FATTURA ELETTRONICA

A partire dal 30 luglio 2015 è scattato l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di energia elettrica al Gse spa (gestore servizi elettrici); ad oggi, tuttavia, questa procedura non è ancora stata attivata per la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, che sarà perfezionata successivamente.

Quindi attualmente la fattura elettronica deve essere emessa per le cessioni di energia da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse biogas, bioliquidi e oceaniche.

La procedura di emissione delle fatture è particolare, in quanto Gse predispone il primo modello di fattura, ancorchè tale ente non svolga, a favore dei propri fornitori, il servizio di registrazione e conservazione della fattura elettronica; tali adempimenti devono essere sviluppati dai soggetti emittenti con modalità digitale.

In pratica il cedente l'energia deve confermare la regolarità della bozza di fattura e inserire numero e data della fattura ed autorizzare il Gse ad emettere la fattura per suo conto; Gse quindi produrrà la fattura in formato xml provvedendo a firmarla digitalmente e trasmetterla per conto dell'emittente al Sistema di Interscambio (Sdi). A questo punto scatta l'adempimento più importante per il soggetto che cede l'energia che dovrà accedere al fascicolo elettronico e scaricare la fattura che dovrà poi essere conservata in forma elettronica o direttamente o affidandosi ad un soggetto terzo (provider) che provveda per lui a tali adempimenti.

5 BILANCI DELLE IMPRESE

L'approvazione in via definitiva, avvenuta il 6 agosto 2015, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 34/13 comporta modifiche sia a livello di criteri generali sia a livello di singole voci nei bilanci di esercizio delle imprese.

Le novità troveranno la prima applicazione sui bilanci relativi all'esercizio 2016.

Tenuto però conto che il bilancio 2016 redatto con le nuove regole dovrà essere confrontato con quello del 2015 e che l'articolo 2423-ter, comma 5, del Codice Civile non contiene alcuna deroga, le imprese dovranno comunque riscrivere gli schemi di stato patrimoniale e conto economico 2015 in base alle nuove regole.

Le innovazioni principali sugli schemi di bilancio riguardano l'eliminazione, nello stato patrimoniale, dei conti d'ordine (la cui informativa verrà fornita nella nota integrativa) e, nel conto economico, della parte straordinaria, vale a dire la voce "E" (anche per questa fattispecie le informazioni dovranno essere fornite in nota integrativa).

Altre modifiche riguardano le immobilizzazioni immateriali (i costi di ricerca e pubblicità non potranno più essere capitalizzati e costituiranno quindi costi di esercizio), le azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), gli aggi e i disaggi di emissione, i derivati attivi e passivi, le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte a controllo delle controllanti, il contenuto della nota integrativa.

Le imprese di maggiore dimensione (quelle che non redigono il bilancio in forma abbreviata) dovranno inoltre redigere il rendiconto finanziario secondo lo schema dettato dai principi contabili che, in base al nuovo articolo 2425-ter del Codice Civile, suddivide i flussi a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.